

ATTO N. DD 5093

DEL 24/11/2020

Rep. di struttura DD-TA1 N. 259

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 230–3469/2017 DEL 27/09/2017. PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 NONIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
SOCIETÀ: Eco Eridania S.p.a.
SEDE LEGALE: Via Pian Masino n. 103/105 – Arenzano (GE)
SEDE OPERATIVA: Via Mentana n. 1 – Nichelino (TO)
PIVA: 03033240106 POS. n. 020770

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 230-26314 del 27/09/2017 è stato emanato il provvedimento di riesame con valenza di rinnovo periodico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), già rilasciata alla Società Team Ambiente S.p.a. ed in seguito volturata in capo alla Eco Eridania S.p.a., relativa all'installazione di Via Mentana 1 nel Comune di Nichelino, dove la Società svolge attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il riesame è stato disposto sulla base di quanto previsto dall'art. 29 *octies* comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal D.lgs. 46/2014;
- in data 7/10/2020, con nota di prot. Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicata per brevità come C.M.To.) n. 69921, Eco Eridania S.p.a. ha trasmesso una comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa a:
 - introduzione di due nuovi CER non pericolosi della tipologia della carta (CER 150101, CER 200101) nell'elenco delle tipologie di rifiuti conferibili all'installazione;
 - ridefinizione di alcune aree di stoccaggio e modifica di alcune modalità gestionali all'interno dell'installazione;
- con nota del 12/10/2020 di prot. C.M.To. n. 71365 è stato richiesto ad ARPA Dipartimento di Torino di trasmettere eventuali osservazioni di competenza in merito a quanto comunicato dalla Eco Eridania S.p.a., assegnando il termine del 6/11/2020;
- in data 26/10/2020, con nota di prot. C.M.To. n. 75662, è pervenuto il parere di competenza da parte di ARPA;

Considerato che:

- le modifiche proposte dalla Società si configurano come varianti non sostanziali dell'autorizzazione rilasciata: le stesse non rientrano, infatti, nella definizione di modifica sostanziale di cui all'art. 5 lett. 1-*bis*) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con specifico riferimento alle modifiche comunicate, l'istruttoria svolta ha evidenziato quanto segue

Introduzione di nuovi CER nell'elenco delle tipologie di rifiuti conferibili all'installazione

Eco Eridania S.r.l. ha chiesto di poter stoccare all'interno dell'esistente zona attrezzata ed autorizzata già adibita allo stoccaggio dei rifiuti solidi non pericolosi (Area E2) due nuovi codici CER: 150101-imballaggi di carta e cartone e 200101-carta e cartone. Dai dati presenti agli atti della Direzione in intestazione, l'azienda risulta ritirare e stoccare prevalentemente rifiuti di origine sanitaria, per lo più pericolosi a rischio infettivo. La richiesta di aggiungere nuovi codici CER a quelli attualmente già autorizzati si inserisce nel quadro di analoghe richieste avanzate in passato dal gestore, volte ad ottimizzare e completare il servizio offerto alla propria clientela. Nel caso specifico si tratta di rifiuti appartenenti alla tipologia della carta che l'azienda intende ritirare per rispondere alle esigenze della clientela interessata alla corretta gestione del recupero degli stessi (volto in particolar modo al successivo inoltro a impianti che effettuano la distruzione dei dati sensibili).

ARPA, nel proprio parere del 26/10/2020, non ha avanzato osservazioni in merito alle modifiche richieste da Eco Eridania S.p.a. Non si evidenziano, pertanto, elementi ostativi all'accoglimento della richiesta: le nuove tipologie vengono quindi inserite nell'elenco dei CER già autorizzati nell'ambito del presente provvedimento.

Ridefinizione di alcune aree di stoccaggio e modifica di alcune modalità gestionali all'interno dell'installazione

Al fine di migliorare la gestione logistica del capannone ed in particolare dell'Area E1A, in cui è previsto lo stoccaggio dei rifiuti su automezzi, Eco Eridania S.p.a. chiede che gli automezzi carichi in attesa di iniziare il trasporto, possano essere trasferiti e tenuti in sosta nell'area esterna. L'area esterna presenta una superficie pavimentata asfaltata ad oggi già utilizzata per il parcheggio degli automezzi vuoti in sosta. L'azienda dichiara che i mezzi in sosta esterna saranno chiusi e con tutte le indicazioni necessarie ad individuarne il contenuto, ivi incluse tutte le prescrizioni previste per lo stoccaggio nelle aree dedicate. Dichiara inoltre che in tali aree non verranno svolte attività di movimentazione rifiuti ma solamente di stazionamento degli automezzi chiusi e in configurazione di partenza/trasporto.

Alla luce di tale modifica e conseguentemente dei nuovi spazi disponibili che si verrebbero a creare nell'Area 1A, il Gestore chiede di poter effettuare in tale zona anche la movimentazione, il trasbordo e lo stoccaggio dei rifiuti in analogia a quanto autorizzato per l'Area 1B.

Infine, con l'occasione della presente modifica, Eco Eridania S.p.a. chiede di effettuare una funzionale revisione del layout anche delle aree di stoccaggio dedicate alle altre tipologie di rifiuti. La nuova redistribuzione delle aree esistenti, mantenendo comunque invariata la superficie complessiva attualmente autorizzata, è stata illustrata dal Gestore nella planimetria allegata alla comunicazione di modifica dell'AIA del 7/10/2020.

Tale redistribuzione si concretizza in una riduzione delle superfici delle attuali aree E4 (dedicata ai rifiuti liquidi non pericolosi) ed E2 (dedicata ai rifiuti solidi non pericolosi) a favore di un aumento della superficie dell'area E5 dedicata ai rifiuti solidi pericolosi. Tale richiesta viene fatta per adeguare la situazione ai reali quantitativi di rifiuti mediamente gestiti dall'impianto fino ad ora ed in previsione delle future esigenze.

ARPA, nel proprio parere del 26/10/2020, non ha avanzato osservazioni in merito alle modifiche richieste da Eco Eridania S.p.a.

Alla luce di quanto evidenziato e dall'istruttoria svolta non sono pertanto emersi elementi ostativi

all'accoglimento della richiesta.

Rilevato che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 29 *nonies* del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, fatta salva l'interruzione dei termini disposta all'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura, sia di diritto che di fatto;
- le modifiche apportate all'impianto non modificano la capacità di immagazzinamento e, pertanto, non è necessario integrare le polizze fideiussorie già prestate;

Ritenuto pertanto di:

- prendere atto delle modifiche comunicate da Eco Eridania S.p.a. con nota del 7/10/2020, di prot. C.M.To. n. 69921 e illustrate nelle premesse del presente provvedimento;
- aggiornare, conseguentemente, l'AIA n. 230-26314 del 27/09/2017, adeguandone il contenuto alle variazioni intervenute per effetto delle modifiche comunicate, così come dettagliato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 230-26314 del 27/09/2017.

Visti:

- - il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- - la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- - l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- - la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- - l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA



Città metropolitana di Torino

1. di prendere atto delle modifiche comunicate da Eco Eridania S.p.a. con nota del 7/10/2020, di prot. C.M.To. n. 69921 e illustrate nelle premesse del presente provvedimento;
2. di aggiornare, conseguentemente, l'AIA n. 230-26314 del 27/09/2017, adeguandone il contenuto alle variazioni intervenute per effetto delle modifiche comunicate, così come dettagliato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 230-26314 del 27/09/2017.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 24/11/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO

Modifiche apportate al provvedimento n. 230-26314 del 27/09/2017, così come modificata dal provvedimento di aggiornamento n. 281-21850/2018 del 30/08/2018.

a) Alla Tabella di cui al punto 1.1) della Sezione 1 dell'Allegato all'AIA, sono aggiunte le seguenti righe:

Codice CER	Descrizione	Area di stoccaggio
150101	imballaggi di carta e cartone	E2
200101	carta e cartone	E2

b) L'ultimo capoverso del punto 1.1) della Sezione 1 dell'Allegato all'AIA n. 230-26314 del 27/09/2017 è sostituito con il seguente testo:

“All'interno dei capannoni sono state ricavate 6 aree di stoccaggio rifiuti aventi le caratteristiche dettagliate nella tabella di cui al successivo punto 1.2), raffigurate nella “planimetria generale - stato di progetto aree di stoccaggio, rete acque” datata SET. 2020, presente nella documentazione tecnica per la modifica non sostanziale dell'AIA trasmessa il 7/10/2020, con nota di prot. C.M.To. n. 69921.

All'interno di ciascun capannone è ricavata un'area uffici.”

c) Il punto 1.2) della Sezione 1 dell'Allegato all'AIA n. 230-26314 del 27/09/2017 è sostituito con il seguente:

1.2) MODALITÀ E CAPACITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO

Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Capacità di stoccaggio	
		m³	Mg
E1_A	Rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi stoccati su mezzi e/o come previsto al punto 2.5)	360	25
E1_B	Rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi stoccati come previsto al punto 2.5)		

E3	Rifiuti liquidi pericolosi su bacino di contenimento	30	30
E4	Rifiuti liquidi non pericolosi su bacino di contenimento		
E2	Rifiuti solidi non pericolosi a terra	110	14
E5	Rifiuti solidi pericolosi a terra su pedane di contenimento		

La capacità massima di deposito è pari a **500 m³** corrispondenti a **69 Mg**. Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie la capacità massima di immagazzinamento è pari a **69 Mg** di rifiuti pericolosi.

d) Il punto 2.4) della Sezione 2 dell'Allegato all'AIA n. 230-26314 del 27/09/2017 è sostituito con il seguente:

2.4) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nelle aree appositamente individuate nella planimetria presente nella documentazione tecnica trasmessa il 7/10/2020, con nota di prot. C.M.To. n. 69921. Le aree devono essere delimitate attraverso apposita segnaletica a terra e tramite l'apposizione di cartelli ben visibili che riportino la sigla identificativa dell'area e le tipologie di rifiuti in essa stoccabili. E' consentito agli automezzi carichi di rifiuti, in attesa di iniziare il trasporto, di essere trasferiti e di sostare nell'area esterna, dove è vietato movimentare i rifiuti ma è consentito solamente lo stazionamento degli automezzi chiusi e in configurazione di partenza/trasporto.